

Comune di Copertino

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

| DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE | | |
|---|---|--|
| Art. 1 | <i>Presupposto</i> | |
| Art. 2 | <i>Soggetti passivi</i> | |
| Art. 3 | <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i> | |
| Art. 4 | <i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i> | |
| Art. 5 | <i>Determinazione della superficie tassabile</i> | |
| Art. 6 | <i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i> | |
| Art. 7 | <i>Determinazione della tariffa del tributo</i> | |
| Art. 8 | <i>Istituzioni scolastiche statali</i> | |
| Art. 9 | <i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i> | |
| Art. 10 | <i>Piano finanziario</i> | |
| Art. 11 | <i>Articolazione delle tariffe del tributo</i> | |
| Art. 12 | <i>Tariffa per le utenze domestiche</i> | |
| Art. 13 | <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i> | |
| Art. 14 | <i>Tariffa per le utenze non domestiche</i> | |
| Art. 15 | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i> | |
| Art. 16 | <i>Obbligazione tributaria</i> | |
| Art. 17 | <i>Mancato svolgimento del servizio</i> | |
| Art. 18 | <i>Zone non servite</i> | |
| Art. 19 | <i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i> | |
| Art. 20 | <i>Riduzioni per le utenze non domestiche</i> | |
| Art. 21 | <i>Altre agevolazioni</i> | |
| Art. 22 | <i>Altre Agevolazioni: interventi a favore delle ONLUS</i> | |
| Art. 23 | <i>Cumulo di riduzioni</i> | |
| Art. 24 | <i>Tributo giornaliero</i> | |
| Art. 25 | <i>Tributo provinciale</i> | |
| Art. 26 | <i>Riscossione</i> | |
| Art. 27 | <i>Dichiarazione TARI</i> | |
| Art. 28 | <i>Rimborsi e compensazione</i> | |
| Art. 29 | <i>Funzionario responsabile</i> | |
| Art. 30 | <i>Verifiche ed accertamenti</i> | |
| Art. 31 | <i>Sanzioni ed interessi</i> | |
| Art. 32 | <i>Importi minimi</i> | |
| Art. 33 | <i>Trattamento dei dati personali</i> | |
| Art. 34 | <i>Norma di rinvio</i> | |
| Art. 35 | <i>Entrata in vigore e norme finali</i> | |

ALLEGATO A – UTENZE NON DOMESTICHE - Classificazione ed indici per la determinazione della parte fissa e di quella variabile della tariffa.

ALLEGATO B – UTENZE DOMESTICHE - Classificazione ed indici per la determinazione della parte fissa e di quella variabile della tariffa.

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 9 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 3, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 3 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono assoggettati al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. Sono considerati tali quelli a destinazione abitativa dotati di attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, o di arredamento, e per i locali ad uso non domestico quelli forniti (oltre che di pubblici servizi di erogazione), di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei

locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 4

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana.
 - b. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,70;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete;
 - g. edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle attività di culto (cori, sagrati e simili), esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, ad usi diversi da quelli del culto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili.
 - h. locali ed aree interclusi, impraticabili, in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a. sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b. sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto.
3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.
 5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse dal tributo le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, nonché le aree su cui eventualmente insista l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
 7. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (A, B e C) iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento di cui al comma 3, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Questa superficie è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di

cui all'art. 1 comma 647 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0.50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti (TARSU), fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 27, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
7. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, di cui al successivo articolo 6.

ART. 6

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. Va indicato nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

| DESCRIZIONE ATTIVITA' | PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO |
|--|------------------------------------|
| Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi | 35% |
| Farmacie | 20% |
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali | 20% |
| Officine per riparazioni veicoli, gommisti e autocarrozzerie, officine di carpenteria metallica | 40% |
| Elettrauto | 40% |
| Macellerie | 40% |
| Falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie ceramiche e smalterie, autocarrozzerie, officine metal meccaniche, laboratori lavorazione infissi e fabbri | 40% |
| Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, attività di lavorazioni del marmo e di altre pietre affini, vetro e attività musive | 30% |
| Laboratori fotografici ed eliografici | 30% |
| Allestimenti pubblicitari, insegne luminose; lavorazione materie plastiche, vetro e vetroresina | 30% |
| Distributore di carburante | 20% |

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. Il riconoscimento ed il permanere della percentuale di riduzione di cui al comma 2 e 3 è altresì subordinato alla presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
6. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
7. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono esclusivamente rifiuti speciali devono presentare entro il 20 gennaio apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di

lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del Comune. La dichiarazione deve altresì essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

8. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 11 del presente regolamento.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 8

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. In base a tale disciplina il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) provvede a corrispondere direttamente ai comuni una somma, concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle Istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 9

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 10 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 11
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999.

ART. 12
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999. Tale quota non si applica per i locali che costituiscono pertinenza dell'abitazione.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 13
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello registrato in anagrafe alla data di formazione delle Liste anagrafiche Comunali riportata nell'avviso di pagamento.
Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente a tale data saranno calcolate a conguaglio a partire dall'anno successivo. Nel caso in cui dalla variazione anagrafica risulti una somma a credito a favore del contribuente, tale importo sarà accreditato sull'avviso di pagamento dell'anno successivo, previa verifica della regolarità dei pagamenti da parte del contribuente medesimo. Nel caso in cui dalla variazione anagrafica risulti una somma a debito, l'ufficio provvederà ad emettere relativo F24 per il recupero della somma dovuta.
Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, studenti e/o lavoratori fuori sede che producano contratti di affitto o altra idonea documentazione probatoria circa la

permanenza fuori sede per più di sei mesi all'anno, purché si intervenga solo sulla parte variabile. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 3 mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati e partecipare alla determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) **domestiche non residenti;** le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di componenti pari a due nella generalità dei casi. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta a tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La tariffa applicabile è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate, secondo i propri utilizzi e destinazioni d'uso, in categorie di attività omogenee in relazione alla qualità ed alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato "A" del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo e/o accertata dal Comune.
3. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Per i locali e le aree scoperte delle utenze non domestiche dotate di allacci ai servizi pubblici a rete e non utilizzate per cessazione dell'attività, sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo debitamente documentato, è prevista l'applicazione della tariffa riferita alla categoria 3 "Magazzini" di cui all'allegato "A" del presente regolamento.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano pertinenza di un'abitazione classificata come utenza domestica sono considerate utenze non domestiche ed è prevista l'applicazione della tariffa riferita alla categoria 3 "Magazzini" di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

ART. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.

ART. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di interruzione temporanea non inferiore a giorni 30 del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura massima del 20%.
2. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana da trasmettere anche al Responsabile dell'Ufficio Tributario comunale competente. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro il termine di giorni 30 a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

ART. 18 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati o se al di fuori del citato perimetro, comunque di fatto servite.
2. Nel caso di servizio di raccolta basato sul sistema "porta a porta" tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.

ART. 19 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659, L. 147/2013, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, da contribuenti con residenza in altro immobile sito in Copertino, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 25%;
 - b) Abitazioni occupate da soggetti che, pur versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel caso in cui hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione, anche se non dichiarate.
4. Alle utenze domestiche che dimostrano di aver avviato il compostaggio dei propri scarti organici sarà riconosciuta una riduzione pari ad Euro 20,00 per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di Euro 100,00. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposita istanza attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o la consegna in comodato gratuito da parte del gestore del servizio. La riduzione opera dal giorno di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L'accertamento della mancata o non corretta attività di compostaggio comporta il recupero della riduzione applicata nell'anno oltre all'applicazione di una sanzione dell'importo compreso tra un minimo di Euro 50,00

ad un massimo di Euro 500,00. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui venga accertata la mancata o non corretta attività di compostaggio.

5. A partire dal 01 gennaio 2016, sarà riconosciuta una riduzione pari ad € 20,00 per ogni nato ed essa opererà fino al compimento del terzo anno di vita del nato, previa richiesta da effettuare mediante il modello di dichiarazione di inizio/variazione di occupazione di immobile ai fini TARI messo a disposizione dal competente ufficio tributi.
6. A partire dal 01 gennaio 2016 sono esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti TARI per un periodo di tre anni, tutti i nuclei familiari che abbiano stabilito la loro residenza nel centro storico comunale così come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale, previa richiesta da effettuare mediante il modello di dichiarazione di inizio variazione di occupazione di immobile ai fini TARI, messo a disposizione dal competente ufficio tributi.

ART. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659, L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel caso in cui ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
- 2bis. La tariffa del tributo è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per i locali annessi ad edifici adibiti a luoghi di culto, destinati ad uso abitativo singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto (oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili). L'istanza deve essere presentata entro i termini previsti dall'art. 27 del presente regolamento.
- 2ter. La tariffa del tributo è ridotta del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, per gli esercizi commerciali che dismettono l'utilizzo di slot machine mangiasoldi. La riduzione viene applicata per due anni a decorrere dalla data di dismissione. L'istanza di riduzione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla riconsegna della slot machine mangiasoldi corredata di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 21 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dalla tassa gli immobili occupati dal Comune.
2. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio economico-sociale un contributo economico per il pagamento totale o parziale del tributo riferito all'abitazione di propria residenza. Il beneficio economico è concesso, nei limiti delle specifiche risorse stanziare in apposito Intervento della parte Uscita della Funzione Servizi sociali, su domanda dell'interessato da inoltrare annualmente al competente Servizio socio-assistenziale, ed a condizione che questo dimostri di averne diritto con idonea certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli

- opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni certificate. L'individuazione dei requisiti per la concessione del beneficio, delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste annuali sono disciplinati con apposito atto di Giunta.
3. Sono esentati dal pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), per un periodo di tre anni, le nuove attività di impresa che si insediano nel centro storico a condizione che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
 - a. sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;
 - b. sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice Ateco di quella nuova.
 4. Sono esentate dal pagamento della sui rifiuti per un periodo di tre anni le attività di impresa, che già presenti in altra zona del territorio comunale si trasferiscano nel centro storico così come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale ed escluso il centro storico ambientale, fermo restando che siano stanziati adeguate risorse finanziarie nel bilancio di previsione del bilancio dell'anno di competenza.
 5. Le attività di impresa che già svolgono la propria attività nel centro storico A1 e che a decorrenza dal 1 gennaio 2016 ampliano la superficie interna utilizzata per lo svolgimento dell'attività medesima beneficeranno di una riduzione per un periodo di anni tre in misura percentuale pari all'ampliamento della superficie stessa. Al fine di usufruire di tale riduzione, il richiedente deve presentare domanda di variazione corredata da idonea documentazione attestante l'ampliamento.
 6. Le esenzioni di cui ai commi 5 e 6 sono riconosciute fermo restando che siano stanziati le necessarie risorse finanziarie.

ART. 22

ALTRE AGEVOLAZIONI: INTERVENTI A FAVORE DELLE ONLUS

1. Sono dichiarati esenti dal pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e regolarmente iscritte all'Albo Regionale.
2. L'esenzione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel caso in cui ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.

ART. 24
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria, in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 25
TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 26
RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune mediante modello F24 o mediante l'apposito bollettino postale, inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo o mediante le altre forme di pagamento previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il numero delle rate e le scadenze di pagamento vengono fissate nella delibera tariffaria. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione alla prima rata utile.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del medesimo l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della L. 147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora.
8. Qualora il plico contenente l'avviso di pagamento e dei modelli di delega F24 da utilizzare per i relativi versamenti sia stato notificato anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, in caso di mancato o parziale versamento si procederà direttamente alla notifica del conseguente avviso di accertamento con irrogazione delle sanzioni e degli interessi di mora, senza procedere all'invio del sollecito di pagamento.

ART. 27 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. La denuncia inviata tramite PEC si intende presentata nel giorno indicato nel rapporto di spedizione.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Per le Utenze domestiche:

- a) Generalità dell'occupante, detentore o possessore, il codice fiscale, la residenza;

- b) Generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) Il numero dei soggetti occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.

Per le Utenze non domestiche:

- a) I dati identificativi del soggetto passivo: denominazione o ragione sociale, scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO e tipologia di attività esercitata, sede legale, PEC;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) I dati identificativi del legale rappresentante o amministratore (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di propria dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 28
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, secondo le modalità di cui all'art. 6 ter del vigente regolamento generale delle entrate, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 90/1998 e s.m.i. del 28/06/2011 n. 17. Il funzionario responsabile sulla richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei certificati di inabitabilità/inagibilità rilasciati per l'uso di immobili;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 art. 32 del presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997.
7. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

ART. 32 IMPORTI MINIMI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 4,00 per anno d'imposta, in conformità all'art. 9 ter del vigente Regolamento generale delle entrate.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 34
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 35
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A – UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE ED INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA

La tariffa viene determinata considerando gli indici di produttività previsti dalle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

I coefficienti Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e di quella variabile vengono stabiliti annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla seguente tabella:

| Cod. cat. | Descrizione Categoria | Kc coefficiente potenziale produzione (quota fissa) | | Kd coefficiente di produzione (quota variabile) | |
|-----------|---|---|---------|---|---------|
| | | minimo | massimo | minimo | massimo |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici | 0,45 | 0,63 | 4,00 | 5,50 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,33 | 0,47 | 2,90 | 4,12 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,36 | 0,44 | 3,20 | 3,90 |
| 4 | Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e palestre | 0,63 | 0,74 | 5,53 | 6,55 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,35 | 0,59 | 3,10 | 5,20 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,34 | 0,57 | 3,03 | 5,04 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,01 | 1,41 | 8,92 | 12,45 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,85 | 1,08 | 7,50 | 9,50 |
| 9 | Case di cura e riposo | 0,90 | 1,09 | 7,90 | 9,62 |
| 10 | Ospedali | 0,86 | 1,43 | 7,55 | 12,60 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,90 | 1,17 | 7,90 | 10,30 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,48 | 0,79 | 4,20 | 6,93 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,85 | 1,13 | 7,50 | 9,90 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,01 | 1,50 | 8,88 | 13,22 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,56 | 0,91 | 4,90 | 8,00 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,19 | 1,67 | 10,45 | 14,69 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,19 | 1,50 | 10,45 | 13,21 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,77 | 1,04 | 6,80 | 9,11 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,91 | 1,38 | 8,02 | 12,10 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,33 | 0,94 | 2,90 | 8,25 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,45 | 0,92 | 4,00 | 8,11 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,40 | 10,28 | 29,93 | 90,50 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,55 | 6,33 | 22,40 | 55,70 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 2,56 | 7,36 | 22,50 | 64,76 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,56 | 2,44 | 13,70 | 21,50 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,56 | 2,45 | 13,77 | 21,55 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,42 | 11,24 | 38,93 | 98,90 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1,65 | 2,73 | 14,53 | 23,98 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 3,35 | 8,24 | 29,50 | 72,55 |
| 30 | Discoteche, night club | 0,77 | 1,91 | 6,80 | 16,80 |

ALLEGATO B – UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE ED INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA

La tariffa viene determinata considerando gli indici di produttività previsti dalle tabelle di cui all'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

| QUOTA FISSA | |
|--|--|
| Numero componenti del nucleo familiare | Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare |
| 1 | 0,81 |
| 2 | 0,94 |
| 3 | 1,02 |
| 4 | 1,09 |
| 5 | 1,10 |
| 6 o più | 1,06 |

Il coefficiente K_b per la determinazione della quota variabile viene stabilito annualmente con il provvedimento di determinazione della tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla tabella seguente:

| QUOTA VARIABILE | | |
|--|--|----------------|
| Numero componenti del nucleo familiare | Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare | |
| | minimo | massimo |
| 1 | 0,6 | 1 |
| 2 | 1,4 | 1,8 |
| 3 | 1,8 | 2,3 |
| 4 | 2,2 | 3 |
| 5 | 2,9 | 3,6 |
| 6 o più | 3,4 | 4,1 |